

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 311 DEL 18-06-2020

DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO

IL CAPO AREA

Vista l'istanza prot.n. 25411 del 31/12/2018 con la quale il sig. **Bonaccorso Salvatore** nato a Viagrande (CT) il 01/01/1954 e residente a Carlentini in via Molise n.3 cod. fisc. BNCSVT54A02L828J, chiede il rinnovo della concessione del suolo pubblico, per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco ubicato a Carlentini via Togliatti;

Vista la Determinazione n.496 del 23/10/2001 di concessione suolo pubblico rilasciata alla defunta coniuge sig.ra Ruma Rosanna;

Visto la dichiarazione di successione del 06/03/2007 registrata a Lentini il 04/09/2007 al n.50 vol.193;

Visto il rinnovo di Concessione suolo pubblico del 12/12/2011 rilasciata al sig. Bonaccorso Salvatore in premessa generalizzata per ulteriori anni 5 e pertanto scaduta in data 12/12/2016;

Vista la determina dirigenziale n.17 del 26/01/2018 di rinnovo di Concessione suolo pubblico scaduta il 12/12/2016 concessa al sig. Bonaccorso Salvatore in premessa generalizzata per ulteriori anni 1 e pertanto scaduta in data 26/01/2019;

Visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/03/2009;

Visto l'art.8 (contenuti dell'atto di concessione e prescrizione) del sopra richiamato Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/03/2009;

Visti i regolari versamenti dovuti per il pagamento della TOSAP;

CONCEDE IN USO

Per anni cinque (5), a decorrere dal 27/01/2019, al sig. **Bonaccorso Salvatore** in premessa generalizzata, la concessione di suolo pubblico per una superficie di mq.19 a Carlentini in via Togliatti per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco sopra richiamato;

Si specifica inoltre che l'occupazione del suolo pubblico è soggetta al versamento della tassa che deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore. Il versamento potrà avvenire mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altra modalità prevista dal Comune stesso.



Il Concessionario si obbliga a :

- a) Non alterare la struttura del suolo impegnandosi alla scadenza della concessione, al ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Risarcire al Comune tutti i danni che eventualmente potranno arrecarsi alle tubazioni di scarico, idriche, del gas, ai cavi elettrici, alle opere stradali, ai marciapiedi e ad ogni altro manufatto insistente sull'area pubblica;
- c) Provvedere, a proprie spese, alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
- d) Eseguire, a proprie cure e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie al manufatto oggetto della concessione a causa o in occasione di lavori che il comune debba eseguire sulla strada, piazza o ad aree su cui insiste l'occupazione;

Inoltre il concessionario è obbligato a provvedere alla costante pulizia dell'area circostante il chiosco. E' vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività, dal medesimo gestita, sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. In caso di violazioni degli obblighi sopra esposti può essere applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico e in caso di recidive violazioni alla revoca della stessa.

Si precisa inoltre che la presente concessione è a titolo oneroso e pertanto il mancato pagamento della tassa annuale di occupazione suolo pubblico costituisce motivo di decadenza e revoca della stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di concessione, il concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, ordine pubblico, di regolamento di ordinanze comunali che regolano la materia.

Carlentini



IL CAPO AREA IV
(Geom. F. Ingalisi)